



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17.12.2007)

ART. 1

1. Nel territorio del Comune di Sirolo è consentito l'impiego di mezzi per il trasporto funebre di qualsiasi impresa;

2. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali da imprese in possesso dei requisiti di legge.

ART. 2

1. Le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre nel territorio del Comune di Sirolo, devono accettare le norme del presente disciplinare ed essere in possesso dei seguenti documenti:

- a) licenza di commercio al minuto in sede fissa, rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impresa;
- b) licenza per Agenzia di Onoranze Funebri rilasciata dalla competente autorità;

2. L'amministrazione comunale si riserva di accertare il possesso dei requisiti.

ART. 3

1. Alle imprese abilitate all'esercizio del servizio di trasporto funebre si fa obbligo di avere a disposizione uno o più' carri funebri di recente costruzione e bene attrezzati.

2. I carri destinati al trasporto di cadaveri devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

3. Un apposito registro che evidenzi le caratteristiche di idoneità e gli avvenuti controlli sanitari dovrà essere conservato su ogni carro, per essere a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

4. I carri funebri delle imprese possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Autorità sanitaria competente attraverso i dovuti controlli segnalati in apposito registro da esibirsi agli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.

5. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisce il decoro del servizio.

ART. 4

1. Il Responsabile del Servizio di Igiene pubblica del competente Servizio Sanitario o suo delegato, vigila e controlla, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 285/90, il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

ART. 5

1. Il corteo funebre deve seguire il percorso più breve per il raggiungimento del cimitero, prediligendo le vie del centro urbano, evitando le arterie stradali principali o, comunque, maggiormente frequentate, al fine di non ostacolare la circolazione originaria, compresa quella di pubblica sicurezza e assistenza e dei servizi urgenti.

2. Nessuna sosta potrà farsi durante il trasporto dall'abitazione al cimitero, se non su richiesta e autorizzazione del Comune.

ART. 6

1. Le ditte di trasporti funebri in genere si assumeranno tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, ancorché sotto il profilo fiscale ed assicurativo.

2. Le ditte di trasporti funebri dovranno effettuare il servizio nei giorni e negli orari tabiliti nell'ordinanza del Sindaco.

3. In caso di pluralità di commissioni di servizio sarà tenuto conto dell'ora più remota del decesso, salvo diversi accordi fra i richiedenti e le autorità civili e religiose.

4. Le ditte dovranno comunque assicurare la continuità di tale servizio, ancorché con turnazioni tra loro eventualmente concordate, dando di ciò' assicurazione all'Amministrazione comunale.

ART. 7

1. Le imprese di pompe funebri riscuoteranno direttamente quanto loro dovuto ivi inclusa la tariffa stabilita dall'Amministrazione.

2. A tale scopo utilizzeranno bollettari con l'indicazione a parte della quota "trasporto funebre". Le matrici dei bollettari dovranno essere conservate e tenute a disposizione per ogni controllo o verifica da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Le imprese autorizzate ad effettuare il trasporto funebre della salme decedute nel territorio comunale dovranno versare all'Amministrazione la tariffa di cui al precedente punto 1., al sensi dell'art. 19 del D.P.R n. 285/90.

4. Sono gratuiti e a carico del Comune i trasporti classificati gratuiti dalla legge ed in particolare:

- a) il trasporto del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultano in grado di sostenere la spesa trovandosi in stato di totale indigenza, accertato dal competente

Responsabile del Servizio, salvo che non vi siano persone, Enti od istituzione che se facciano carico;

- b) il recupero ed il relativo trasporto a deposito di osservazione o all'obitorio delle salme morte in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) il recupero ed il relativo trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio di cadavere o di parti di cadavere rinvenute nel territorio comunale;
- d) Il trasporto dei cadaveri dall'abitazione inidonea al deposito di osservazione o all'obitorio quando ricorrono gli estremi di cui al punto a).

5. I servizi gratuiti per i trasporti funebri di cui al comma precedente sono a carico dell'Amministrazione comunale e sono resi alternativamente dalle ditte che abbiano la sede o il recapito nel territorio comunale. Nell'impossibilità di applicare tale criterio, il servizio gratuito dovrà essere reso dalle ditte che hanno prestato proporzionalmente più servizi. In tali casi l'Amministrazione si impegna a corrispondere all'Impresa che ha effettuato il trasporto la tariffa fissata dalla Giunta Comunale.

ART. 8

1. Le imprese di pompe funebri non potranno in alcun modo derogare alle tariffe e alle condizioni del presente disciplinare.

ART. 9

1. Per quanto non espressamente previsto nel disciplinare si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. n. 285/90 e al Regolamento comunale di polizia mortuaria.